

Codice A1610A

D.D. 7 dicembre 2018, n. 459

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NICHELINO (TO) - Richiedente: Wind Tre S.p.A. Intervento: Modifica di antenne Wind Tre in zona Strada del Castello di Mirafiori. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Elisa Olivero

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Classificazione 11.100/1206./2018A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 28471/A1610A del 06/11/2018

Rif. n. 29036 /A1610A del 12/11/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: NICHELINO (TO)
Intervento: Modifica di antenne Wind Tre in zona Strada del Castello di
Mirafiori n. 3. Pratica SUAP n.02517580920-25102018-1503
Istanza: WIND TRE S.P.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Nichelino – Sportello SUAP
in data 06/11/2018, con nota prot. n. 37351 del 05/11/2018, per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

vista la copia cartacea degli atti pervenuta dal Comune di Nichelino (TO)–
Sportello SUAP in data 12/11/2018, nostro prot. n. 29036,

considerato che gli interventi previsti consistono nella modifica di una stazione
radio base per telefonia mobile sita in strada Castello di Mirafiori n. 3 (Foglio n.6,
Mapp. n. 791), con sostituzione, sul medesimo traliccio, di n. 3 antenne esistenti con n.
2 antenne (collocate a 41 m rispetto al piano di campagna) tramite opportuna

carpenteria e con riposizionamento sempre sul medesimo traliccio di una nuova parabola D30 Wind/Tre nella **stessa** posizione,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Nichelino (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c- (fascia dei 150 m del Torrente Sangone) e lett. f - (area contigua della fascia fluviale del Po-tracco torinese) del D.Lgs 42/2004,

tenuto conto che si interviene su un traliccio già esistente e comunque localizzato ai margini delle aree tutelate in un contesto già urbanizzato,

considerato che gli interventi in oggetto prevedono la sostituzione di tre antenne e una parabola già esistenti con altre apparecchiature di analoga tipologia e paragonabili per impatto visivo e collocazione alle strutture in opera,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espletta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2

Torino, 27/11/2018



Ministero per i beni e le attività
culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Prot. 19870 - 34.10.06/164

Risposta VS. prot. n. 11.100/1206../2018A/A16.000

AMBITO E SETTORE:	Tutela paesaggistica -
DESCRIZIONE:	Comune: NICHELINO - Prov. TO Bene e oggetto dell'intervento: Istanza di autorizzazione paesaggistica mediante procedimento semplificato per interventi di lieve entità - INTERVENTO DI MODIFICA DI ANTENNE WIND TRE -- Pratica SUAP N. 02517580920-25102018-1503 = Indirizzo: Strada del Castello di Mirafiori n. 3 =
DATA RICHIESTA:	Data di arrivo richiesta: 15.11.2018 Protocollo entrata richiesta n. 19056 del 16.11.2018
RICHIEDENTE:	WIND TRE S.P.A. = Pubblico /Privato -
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica semplificata (d.lgs.42/2004, art.146; DPR 31/2017) =
PROVVEDIMENTO:	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE Destinatario Comune di NICHELINO = Pubblico.

In relazione all'oggetto di cui sopra, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **vista** la documentazione trasmessa da codesto Ente con nota prot. n. 11.100/1206../2018A/A16.000, recepita agli atti d'Ufficio con prot. n. 19056 del 16 novembre 2018; considerato che la **località interessata dal progetto** ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.; **vista** la relazione dell'Ufficio Tecnico incaricato ai sensi del comma 7 art. 146 del d. lgs. 42/04 e il Verbale della Commissione Locale del Paesaggio, e preso atto dell'accertamento conformità dell'intervento proposto alle previsioni e prescrizioni del PPR Piemonte; questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto di propria competenza, ritiene l'intervento compatibile sotto il profilo paesaggistico ed esprime parere **favorevole** alle opere citate in epigrafe.

Si resta in attesa di trasmissione della copia del provvedimento autorizzativo finale.

